

N. R.G. 1271/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
Sezione specializzata in materia di imprese

composta dai magistrati:

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| - dr. Massimo Meroni | Presidente |
| - dr.ssa Serena Baccolini | - consigliere |
| - dr.ssa Alessandra Aragno | - consigliere rel. |

Nella causa R.G. 1271/20

Promossa da:

Asnaghi Interiors S.p.A. (02174750159) in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv. ti **Marta Pia Asnaghi** del foro di Monza, **Alessandra Fumagalli** e **Pierluigi De Biasi**

appellante

CONTRO

Asnaghi Gianluca (02174750159) **Asnaghi Fabio** (02174750159) e **Amedeo Antonelli** (02174750159) con gli Avv. ti Marta Cerliani (c.f. CRLMRT76C44D286H) pec marta.cerliani@perordineavvocatimonza.mi.it, del Foro di Monza ed **Andrea Pavan** c.f. **AVV. A. PAVAN**, PEC andrea.pavan@studiopecavvocati.it

appellati e appellanti incidentali

Conclusioni parte appellante

"Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, *contrariis reiectis* e previa ogni necessaria declaratoria, per tutti i motivi esposti in narrativa,

in via preliminare, respingere le eccezioni di nullità dell'appello, così come quella di inammissibilità avanzate da parte appellata in quanto infondate;

nel merito, per tutti i motivi esposti nel presente atto, accogliere il presente gravame e per l'effetto riformare parzialmente la sentenza n. 2417/2020- pubblicata il 16/04/2020, RG n.61122/2017- del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale e quindi

- 1) condannare **MARTIA PIA ASNAGHI**, **ASNAGHI GIANLUCA** e **ASNAGHI** a:



risarcire [redacted] per un importo pari all'intero fatturato realizzato da [redacted] nei tre anni (2015 – 2017) in cui la stessa ha operato sul mercato, per un importo complessivo di € 310.000,00;

- risarcire [redacted] per un importo pari a euro 6.690.000,00 o nella diversa misura che riterrà di giustizia da determinarsi anche in via equitativa o ex art. 125 c.p.i.;

- restituire ad [redacted] il 50% della retribuzione da questi percepita;

2) respingere tutte le domande formulate da [redacted], [redacted] [redacted] nei confronti di [redacted] S.p.A..

Nonché accertare e calcolare le spese di lite del primo grado da riparametrarsi sulla base di quanto verrà accertato nel presente giudizio.

Con vittoria di spese e compensi di lite anche del presente grado di giudizio.

In via istruttoria, si insiste per l'accoglimento delle istanze contenute nei pregressi atti difensivi da intendersi per qui integralmente riportati e trascritti da ritenersi ammissibili ex art. 345 c.p.c..

Conclusioni parte appellante

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così giudicare:

A. In via preliminare ed in principalità,

rilevato il contrasto dell'appello principale con le disposizioni di cui agli articoli 163 n. 7, 342 n. 2 e 348 bis c.p.c.,

- Dichiarare la nullità dell'atto di citazione in

appello ex art.164, 1° comma. c.p.c.

- in ogni caso, dichiarare l'inammissibilità

dell'appello per mancata indicazione di circostanze idonee a supportare l'impugnazione, per la sua palese infondatezza e per la conseguente insussistenza di ragionevole probabilità di accoglimento della stessa.

In subordine, nel non creduto caso di

superamento delle superiori eccezioni e del filtro di ammissibilità, respingere integralmente l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto.

C. In caso di accoglimento anche solo

parziale dell'appello principale, accogliere l'uno e/o l'altro motivo d' appello incidentale condizionato proposto dagli appellati (per insussistenza di attività in concorrenza e/o comunque per autorizzazione di [redacted] da parte di [redacted]), dichiarando l' insussistenza della responsabilità per atti di concorrenza illecita ascritta agli appellati, questione che precede logicamente l'indagine circa la sussistenza e la quantificazione dei danni, respingendo altresì ogni richiesta risarcitoria, con conseguente riforma della sentenza impugnata nella parte in cui tale responsabilità ha invece riconosciuto e condannato al risarcimento gli appellati.

D. Con vittoria di spese e compensi di

lite.

n via istruttoria, in relazione all'appello incidentale condizionato proposto, si insiste per l'ammissione dei seguenti capitoli per prova testimoniale, già dedotti in prime cure:

2. *“vero che è prassi aziendale di [redacted] spedire i listini prezzi per il mondo a tutti negozi, showroom, architetti, unitamente ai cataloghi stessi”*

5. *Vero che nelle trattative tra le due compagini societarie, quella femminile ([redacted] e [redacted]) prometteva a quella maschile di rinunciare alle contestazioni e ai licenziamenti a fronte della cessione della maggioranza societaria;*



6. Vero che, dalla notifica della presente citazione in poi, la compagine femminile ha più volte chiesto la cessione a titolo gratuito del marchio, sede aziendale, cataloghi e disegni industriali, a fronte della rinuncia alla presente vertenza e lasciando ben poco della [redacted] all'altra compagine maschile;;

7. Vero che, a far data quantomeno dal 2010, nelle diverse riunioni tenute dalle famiglie [redacted] e [redacted] per esaminare la situazione e le prospettive future della [redacted] e società collegate, i signori [redacted] e [redacted], [redacted] ripetutamente prospettavano di ampliare l'attività anche verso mobilio di stile moderno, secondo la prassi della "doppia linea", cioè classico e moderno, seguita dalla maggior parte degli operatori del settore oltre che una linea "low cost" – un po' come Armani ed Emporio Armani per intenderci...;;

. Vero che negli anni più recenti, dal 2013 circa, [redacted] e [redacted], ed [redacted], nelle riunioni di cui sopra, suggerivano e studiavano l'ipotesi di tentare anche la nuova linea – moderna / low cost – senza "sporcare" il marchio [redacted] e quindi costituendo una società collaterale esterna che quindi non danneggiasse l'immagine della prima né ne determinasse ulteriori costi.

11. Vero che il catalogo "Jewels", di cui al doc. 14 di produzione attorea, che si rammostra al teste, non si riferisce a prodotti generalmente venduti da [redacted] e detto catalogo non è stato né stampato né distribuito da [redacted].

12. Vero che i cataloghi dei prodotti di [redacted] sono quelli di cui ai docc. 2 e 21 di produzione dei convenuti, che si rammostrano, opera, l'uno, dell'arch. [redacted] e l'altro, ristampa di un catalogo del produttore [redacted]

17. Vero che le trattative per il progetto showroom di [redacted] furono condotte da [redacted] e [redacted], tramite l'agente cinese, inizialmente per [redacted] ma quando le condizioni richieste dal cliente cinese, per scontistica e tipologia standardizzata dei prodotti, furono dichiarate inaccettabili da [redacted], solo allora, pur di non perdere l'opportunità di penetrare nel più vasto mercato cinese, l'accordo venne concluso da [redacted] con margini assai ridotti, il tutto come emerge dai documenti 31,32,33 dei convenuti, che si rammostrano al teste.

18. Vero che, in particolare, ciò venne comunicato all'amministrazione della [redacted] la quale, stante i prezzi di costo senza marginalità, e la natura più pubblicitaria che di lucro, ritenne le condizioni fuori dagli standard di [redacted] e che semmai poteva essere tentata da [redacted]

19. Vero che i mobili previsti per la fornitura a lungo termine di cui al capitolo precedente dovevano essere realizzati ad hoc e si distinguevano dai prodotti della [redacted] per differenze qualitative, di finitura, di materiali, con forme standardizzate per un mercato di larga diffusione non di élite.

20. Vero che il "company profile" di [redacted], di cui al doc.13 di produzione attorea che si rammostra, non è stato di fatto mai distribuito dalla stessa [redacted], ma rappresentò una brochure sperimentale.

21. Vero è che grazie al contratto suddetto con il [redacted] ed alla prospettiva di stipulazione d'esso, già dall'inizio del 2017 quest'ultimo decideva di appoggiarsi alla [redacted] anche per l'acquisto dei prodotti di alta gamma come infatti avvenne e come da fatture agli atti.

Si indicano a testi: [redacted] (V. Marconi 81 Erba), [redacted] (V. Madonna 3 Bovolone), [redacted] Via Manzoni 51 Meda, [redacted] Via Trieste 65 Meda, [redacted] Via Cantore 2 Giussano.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Con sentenza n.2417/20 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 16.4.20, in parziale accoglimento delle domande avanzate dall'odierna appellante, [redacted], [redacted] e [redacted], venivano condannati al pagamento in favore della [redacted], a titolo di risarcimento dei danni conseguenti agli atti di concorrenza sleale dai convenuti realizzati, della somma di Euro 25.840,50, oltre accessori.

La società attrice [redacted] aveva convenuto in giudizio la società [redacted], nonché i signori [redacted], [redacted] e [redacted], per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni per concorrenza sleale o ad altro titolo arrecati, quantificati in € 6.690.000,00 (od altra somma meglio determinanda), specificando, per chiarire la compagine societaria, che le quote della [redacted] erano possedute per il 46% dalle figlie di [redacted], per il 46% dai figli



di [redacted] e per l'8% dalla società stessa; i titolari dei poteri gestori erano i signori [redacted], Presidente del Consiglio di amministrazione e il fratello [redacted], Consigliere di amministrazione; i figli del signor [redacted] erano anche dipendenti della società.

La società attrice, attiva sin dal 1916, produce mobili che vende principalmente all'estero, con una grande espansione sul mercato cinese, ed il suo utile si aggira sui 300.000,00 annui. Riferiva la società, preoccupata del suo calo di fatturato, di avere, nel 2017, scoperto, attraverso una visura presso la camera di commercio, che sin dal luglio 2015 i convenuti [redacted], unitamente al signor [redacted], anch'esso dipendente con le mansioni di responsabile commerciale per il mercato russo e cinese, avevano costituito una società denominata [redacted], attiva nel settore della produzione e del commercio di mobili.

Ritenuta la commissione di atti di concorrenza sleale ai danni della [redacted], la società intimava il licenziamento ai 3 dipendenti e promuoveva azione giudiziaria, quantificando la richiesta di risarcimento in relazione al fatturato conseguito dalla [redacted] negli anni di sua vigenza, oltre al valore di un contratto ([redacted]) sottoscritto dalla società convenuta in forza delle attività confusorie dalla stessa realizzate; chiedeva inoltre la condanna dei convenuti alla restituzione del 50% delle retribuzioni da ciascuno di loro percepite negli anni interessati dall'illecito concorrenziale.

Il Tribunale:

evidenziava che, pur essendo intervenuta la cancellazione dal registro delle imprese della società convenuta, il contraddittorio si era correttamente instaurato con i convenuti, soci superstiti, chiamati a rispondere delle obbligazioni sociali ai sensi e nei limiti di cui all'art. 2495 c.c., norma invocata dalla stessa attrice; accertava la effettiva realizzazione di atti di concorrenza sleale da parte dei convenuti; evidenziava che i danni patiti dovevano essere liquidati in relazione all'utile conseguito dalla società e non al suo fatturato;

rilevava che la società attrice, a cui era stato proposto, non aveva inteso subentrare nel contratto;

rilevava che non vi erano i presupposti per la restituzione del 50% delle retribuzioni dei convenuti non essendo stata dimostrata una loro inadempienza alle prestazioni lavorative;

liquidava pertanto in via equitativa il danno patrimoniale in euro 16.840,50, corrispondente al 50% degli utili percepiti dalla [redacted], ed in euro 9.000,00 il danno non patrimoniale.

Avverso la sentenza proponeva appello la società [redacted] contestando il quantum liquidato attraverso una analitica esposizione dei motivi, correlati ai punti della motivazione del provvedimento appellato (di talché deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità avanzata dall'appellato). L'impugnazione proposta, come si vedrà dall'analisi delle singole doglianze, riguarda esclusivamente la liquidazione del danno patrimoniale.

Si costituivano in causa gli appellati resistendo all'appello avanzato e proponendo appello incidentale, condizionato all'accoglimento dell'appello della società.

Respinte alcune eccezioni in rito proposte dai convenuti, le parti precisavano le loro conclusioni definitive e, assegnati i termini per il deposito delle memorie finali, la causa veniva trattenuta a decisione.

II. E' opportuno anticipare sin d'ora, prima ancora di enuclearne le motivazioni, la valutazione della Corte in merito alla infondatezza dell'appello proposto.

Questa inversione logica è necessaria per potere considerare come acclarati i contorni fattuali della vicenda, così come ricostruiti dal Tribunale, e la correlativa loro qualificazione in termini di concorrenza sleale.

Il Tribunale ha accertato:

che i convenuti hanno realizzato una *brochure* di presentazione aziendale, del tutto identica a quella di [redacted], dalla quale si era indotti a ritenere che la [redacted] fosse, al pari della [redacted], attiva sin dal 1916, presentandosi quindi al pubblico come naturale prosecuzione di [redacted] e indicando quale fondatore il sig. [redacted], fondatore della [redacted];



che erano state intraprese serie trattative con il cliente cinese [redacted] con l'utilizzo del logo [redacted], ma il contratto era poi stato concluso da [redacted], con il continuo utilizzo, all'interno del contratto, del patronimico [redacted] ed utilizzo della denominazione [redacted] nel solo timbro finale;

che i convenuti [redacted] e [redacted] avevano ribassato i costi, rispetto al listino prezzi di [redacted] [redacted], ai quali commercializzare i prodotti di [redacted];

che i convenuti avevano intrattenuto rapporti con i clienti di [redacted] dirottando alcune commesse verso [redacted];

che i convenuti avevano creato una linea di prodotti in aperta concorrenza con l'attrice, utilizzando anche come modello alcune referenze di proprietà della società attrice.

Il Tribunale ha pertanto accertato che le condotte realizzate dai convenuti sono sanzionabili, sia perché oggettivamente confusorie (*"è evidente come l'utilizzo del patronimico "[redacted]" – sia in relazione all'art. 2564 c.c. che all'art. 22 c.p.i. – comportasse potenzialità confusorie e abbia dato luogo a concreti effetti di confondibilità tra i diversi soggetti presso i clienti e fornitori"*), sia perché realizzanti atti di concorrenza sleale (*"Tutte le predette attività consistite nell'acquisizione delle informazioni aziendali riservate, così come nella creazione dei cataloghi, nella realizzazione delle brochure, nell'imitazione della linea di prodotti, nella negoziazione di affari, nell'evasione delle commesse in favore dei clienti e nella formulazione degli ordini presso i fornitori, è stata in concreto svolta, sin dal 2015, dai fratelli [redacted] e dal [redacted], nell'esclusivo interesse della società [redacted]"*).

Soccorrono quindi, ai fini della determinazione del danno, e tenuto conto della prospettazione attorea, le seguenti norme:

art. 125 c.p.i. *"Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione..."*

art. 2600 c.c. *"se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa l'autore è tenuto al risarcimento dei danni"*.

Entrambe le disposizioni citate fanno richiamo ai principi generali che regolano il risarcimento del danno nel nostro ordinamento. E' quindi ovvio che anche nella presente materia non si possa prescindere dalla prova dell'esistenza di un nesso causale fra il danno subito e l'atto illecito commesso dal concorrente sleale e che il risarcimento debba essere adeguato alla situazione concreta e non possa invece avere un valore punitivo: grava quindi sul danneggiato l'onere di provare il pregiudizio subito, sia in termini di danno emergente che di lucro cessante e la correlazione di questo con l'altrui condotta.

In particolare, per quanto attiene al danno emergente, la parte lesa deve dimostrare l'eventuale perdita economica subita a cagione dell'operato illecito altrui (quale, ad esempio, le spese affrontate per la pubblicità dei propri prodotti, che sono risultate vane dall'illecito, ovvero le spese che il soggetto ha dovuto affrontare per ovviare alla contraffazione); relativamente al lucro cessante spetterà al danneggiato l'onere di dimostrare che la condotta del contraffattore ha determinato un suo mancato profitto (valutabile, questo, analizzando la differenza fra i flussi vendita che il titolare avrebbe avuto senza contraffazione/concorrenza e quelli che invece si sono verificati) ovvero che detta condotta ha posto le basi per una riduzione del potenziale di vendita e quindi di una minor crescita del fatturato della società. Sarà poi compito dell'interprete valutare se la prospettata e dimostrata riduzione delle vendite non debba invece essere imputata ad altri fattori di mercato.



██████ non ha dedotto alcun danno in termini di danno emergente, mentre ha chiesto la liquidazione del lucro cessante e dei danni morali da lei patiti, ancorando i primi, come detto, sia al fatturato conseguito dalla ██████, sia alla mancata stipula del contratto denominato ██████. Si duole l'appellante della esigua liquidazione del lucro cessante, evidenziando che il Tribunale non ha valutato i numerosi aspetti conseguenti alla realizzazione della condotta illecita, e contesta il diniego espresso dal Tribunale in punto riconoscimento del danno conseguente alla mancata stipula del contratto con ██████.

La presente controversia è stata caratterizzata dalla produzione di ampia documentazione (cataloghi; mails) volta a documentare la effettiva realizzazione di atti di concorrenza sleale, anche attraverso modalità confusorie, da parte degli appellati, ma è risultata poco approfondita sul piano delle concrete conseguenze economiche subite da ██████. In particolare la società appellante si è limitata ad affermare di avere avuto una contrazione patrimoniale negli anni di operatività della società concorrente ma non ha ritenuto opportuno produrre i bilanci di ██████, ad eccezione di quello relativo all'esercizio sociale 2015, di per sé non estremamente significativo posto che ██████ è stata costituita a luglio 2015. Si è sottolineato questo aspetto al solo fine di rimarcare come le affermazioni dell'appellante in punto entità del danno patito risultino sganciate da dati concreti: i bilanci di ██████ sono comunque presenti in causa, in quanto prodotti, con le memorie ex art. 183 c.p.c., dalla convenuta.

Il bilancio dell'esercizio sociale di ██████ chiuso a dicembre 2016 registra un rilevante calo di fatturato. E' questo un dato a cui porre particolare attenzione in punto valutazione circa l'effettiva sussistenza di un pregiudizio economico, pur non essendo di per sé dirimente non potendo effettuarsi, in particolare in un mercato quale quello in cui opera la società appellante - caratterizzato dalla presenza di una grande offerta di prodotti simili e dalle numerose variabili economiche che devono essere considerate stante l'espansione sul mercato estero della società - un'equazione fra profitti persi e mancato guadagno cagionato dalla condotta del danneggiante. E' infatti ovvio che il risarcimento del danno debba avere ad oggetto solo quel mancato guadagno derivante da una diminuzione delle vendite effettivamente cagionata dalla altrui illecita condotta.

Nel valutare i dati economici negativi di una società si deve tener conto di numerose varianti connesse alla possibile instabilità del mercato, alla elasticità della domanda, alle modifiche di gusto del pubblico nonché anche alle oscillazioni del sistema dei prezzi delle materie prime.

La relazione integrativa al bilancio dell'esercizio sociale 2016 individua delle specifiche cause che hanno determinato la contrazione delle vendite: *"il mercato russo ha subito un'ulteriore rallentamento dovuto principalmente alla svalutazione del rublo; il calo del prezzo del petrolio ha condizionato il mercato mediorientale nel quale la società opera condizionando le scelte di alcuni nostri importanti clienti che hanno ridotto i loro investimenti. Ulteriore causa di contrazione delle vendite sono state le sanzioni economiche che l'occidente ha imposto contro la Russia a causa della situazione in Ucraina. Anche il mercato cinese è risultato rallentato a seguito del maggior indebitamento degli operatori di settore dovuto alla svalutazione e alla stretta creditizia operata dagli istituti bancari nei loro confronti"*.

Si tratta, tutti, di aspetti che attengono a ben determinate situazioni esterne e che non menzionano nemmeno l'eventualità di un calo determinato da scelte dei clienti indotti a rifornirsi altrove stante la possibile presenza di prodotti simili a prezzi concorrenziali sul mercato.

Certamente, quando è stata redatta la nota integrativa, ██████ ignorava l'esistenza di ██████, ma l'individuazione, da parte di esperti del settore, di cause specifiche a cui ancorare il calo delle vendite, esclude in radice la possibilità di considerare questo evento come causalmente collegato, nella sua totalità,



con la condotta illecita della appellante. La presenza di [REDACTED], che operava in un mercato solo in parte sovrapponibile a quello di [REDACTED] – come accertato dal Tribunale e non oggetto di contestazione da parte dell'appellante – ha contribuito ad erodere, negli anni di sua vigenza, il fatturato della società danneggiata, e si è quindi posta quale concausa di quegli ulteriori specifici fattori negativi individuati dai rappresentanti di [REDACTED], sia nell'anno esaminato che negli altri interessati.

Parte appellante, però, non ha fornito alcun elemento concreto per consentire di valutare in quale percentuale la presenza della concorrente [REDACTED] abbia a lei arrecato un pregiudizio. La copiosa documentazione prodotta attiene, principalmente, alla preparazione della brochure (che non risulta sia stata distribuita sul mercato), alla presentazione di [REDACTED] a potenziali clienti, allo scambio di messaggistica necessaria per la predisposizione di nuovi modelli di mobili, piuttosto che ad atti di commercializzazione di prodotti da parte della società concorrente.

Nei motivi di appello [REDACTED], al fine di avvalorare la richiesta di danni per lucro cessante, indica, in astratto, una serie di voci conseguenti alla realizzazione di atti di concorrenza sleale (svilimento del prodotto, discredito commerciale, perdita di valore dell'avviamento commerciale, usurpazione di notizie riservate).

Esclusi i danni da discredito commerciale che attengono al danno non patrimoniale, non oggetto di impugnazione, si rileva che si tratta, tutti, di danni che, effettivamente, potenzialmente conseguono al verificarsi di condotte simili a quelle tenute dai convenuti, così come accertate dal Tribunale, ma che, come si è sopra sottolineato (e come di recente ribadito da Cass. 24635/21) devono essere specificatamente provati nella loro sussistenza e non solo prospettati.

In particolare, per quanto attiene allo svilimento del prodotto e del suo segno distintivo, inteso come riduzione del valore del bene sul mercato determinato dall'illecita condotta del concorrente, si evidenzia che nessuna prova, nemmeno di natura documentale, è stata fornita da [REDACTED] relativamente a tale aspetto - che non può essere considerato intrinseco agli atti concorrenziali confusori - e non solo per quanto attiene alla sua incidenza economica, ma anche in merito alla sua stessa esistenza.

Medesimo discorso deve essere fatto per quanto concerne l'utilizzo da parte di [REDACTED] di informazioni riservate di [REDACTED] (listino prezzi, nominativo clienti, prassi commerciali etc). Si tratta, certamente, di condotte vietate e che infatti sono state sanzionate riconoscendo, anche per tali comportamenti, la sussistenza dell'illecito concorrenziale: se però il danneggiato intende ottenere un ristoro da dette condotte deve dimostrare che le stesse hanno arrecato a lui un effettivo pregiudizio economico poiché, si ripete, il nostro ordinamento non conosce la categoria dei danni punitivi.

In assenza di elementi più concreti ai quali fare riferimento, correttamente il Tribunale, che ha accertato, si è detto sopra, il verificarsi di condotte indubbiamente foriere di danni (quale, ad esempio, il fatto che i convenuti abbiano intrattenuto rapporti con i clienti di [REDACTED] dirottando alcune commesse verso [REDACTED]), ha proceduto ad una liquidazione equitativa del danno utilizzando, quale parametro, i benefici ottenuti dall'autore dell'illecito: elemento, questo, a sua disposizione essendo stati prodotti i bilanci di [REDACTED].

E' ovvio che "*i benefici realizzati dall'autore della violazione*" richiamati anche dall'art. 125 c.p.i., equivalgono, non al fatturato del contravventore, bensì agli utili che questi ha tratto dalla realizzazione di atti sussumibili nella species della concorrenza sleale, poiché il fatturato è comprensivo di svariate voci che nulla hanno a che fare con l'effettivo arricchimento del danneggiato.

Individuare – in assenza di elementi concreti su quegli ulteriori aspetti del danno richiamati in via esemplificativa dall'art. 125 c.p.i. – quale componente del lucro cessante patito dal danneggiato, i benefici



tratti dall'autore della violazione, significa presupporre che a tali benefici corrisponda un correlativo danno del danneggiato stesso.

Correttamente, pertanto, il Tribunale ha reputato che non tutti gli utili conseguiti dalla [redacted] negli anni di sua operatività corrispondessero ai danni subiti da [redacted] poiché, ha accertato il Tribunale, e questo punto non ha costituito oggetto di doglianza da parte di [redacted], non tutta l'attività di [redacted] ha interferito con il mercato di [redacted], avendo la società commercializzato anche prodotti da lei fatti creare ex novo, non simili ai prodotti dell'appellante (una linea di mobili più moderna).

La percentuale individuata dal Tribunale, pari al 50% degli utili complessivi, appare corretta, anche tenuto conto della carenza probatoria circa le conseguenze dannose subite dal danneggiato, anche solo in termini di potenziale di vendita.

L'appellante individua poi una precisa voce di danno subita, corrispondente alla perdita di un cliente cinese per effetto della condotta di [redacted], e calcola il suo mancato guadagno con il valore del contratto stipulato da [redacted] (valore annuo del contratto moltiplicato per gli anni previsti di durata del medesimo).

Ritiene la Corte che anche su questo punto la sentenza impugnata, che ha rigettato la domanda, debba essere confermata. Innanzi tutto si evidenzia che il contratto stipulato non ha avuto esecuzione (stante la cancellazione dal registro delle imprese di [redacted], a seguito dell'emergere dei fatti per cui è causa) pertanto da tale condotta illecita [redacted] non ha tratto alcun arricchimento, se non per una fornitura, già contemplata nella liquidazione del danno in via equitativa poiché ricompresa nel fatturato della società e nei suoi conseguenti utili.

Per potere considerare la mancata stipula del contratto quale voce di danno in termini di mancato guadagno per [redacted], quest'ultima avrebbe dovuto dimostrare quante chances aveva di giungere lei alla conclusione del contratto stesso.

Detto contratto, come affermato dalla stessa appellante, non è stato definito a condizioni da lei ritenute vantaggiose (tanto è che, essendole stato offerto, con il consenso del cliente cinese, di subentrare nello stesso, [redacted] ha rifiutato la proposta poiché i prezzi convenuti erano eccessivamente bassi). [redacted] non ha provato che le precedenti trattative intercorse con il cliente fossero state intraprese su basi differenti, tali da rendere altamente probabile il perfezionamento dell'accordo anche da parte di essa [redacted].

In mancanza di tale prova, ed essendo stato concluso un contratto che [redacted] non avrebbe mai stipulato, è ovvio che non possa oggi fare valere questa pattuizione in termini di suoi ipotetici mancati guadagni. Nuovamente l'appellante intenderebbe ottenere un risarcimento del danno a titolo punitivo della condotta realizzata da [redacted], e non al fine di ottenere un ristoro del pregiudizio effettivamente subito.

La condotta tenuta da [redacted] nella gestione del rapporto con il cliente cinese, nei limiti in cui questa possa avere arrecato un danno all'immagine a [redacted], poi, è stata considerata nell'ambito della liquidazione del danno non patrimoniale operata dal Tribunale.

Parte appellante ha inoltre domandato la restituzione del 50% delle retribuzioni percepite dagli autori degli illeciti, dipendenti di [redacted].

La voce di danno enucleata è, in astratto, certamente risarcibile poiché rientra tra i doveri dei dipendenti l'obbligo di fedeltà al datore di lavoro, obbligo nel caso di specie violato, per il sol fatto della costituzione di una società concorrente e per l'utilizzo di informazioni, se non segrete, comunque di pertinenza del datore di lavoro: la retribuzione percepita dal dipendente è finalizzata, anche, a remunerare questo dovere di fedeltà. Corretta è pertanto l'impostazione dell'appellante di ancorare tale voce di danno alla retribuzione data ai dipendenti infedeli.

Il danno, però, non può essere liquidato poiché non sono state prodotte le buste paga e, quindi, non è possibile procedere ad una sua quantificazione. Non possono supplire differenti modalità di liquidazione, sia in considerazione della modalità con la quale è stata formulata la domanda, è stata richiesta la restituzione del 50% e tale restituzione è quindi strettamente ancorata ad un dato numerico che, però, non



è stato fornito; sia tenendo conto del fatto che non si è in presenza di una situazione in cui è impossibile od estremamente difficoltoso procedere alla stima del danno.

III. L'appello deve pertanto essere respinto e l'appello incidentale condizionato, presentato da parte appellante, rimane assorbito nella pronuncia di rigetto dell'appello principale.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza. La liquidazione, in considerazione del fatto che l'oggetto della impugnazione era limitata al solo aspetto del quantum e non ricopriva l'intera vicenda, si attesterà su valori minimi.

P.Q.M.

La Corte,

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione

RESPINGE l'appello proposto dalla [REDACTED] avverso alla sentenza 2417/20 emessa dal Tribunale di Milano in data 16.4.20 che, per l'effetto, conferma,

CONDANNA parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del presente grado che liquida in complessivi euro 30.562,00 oltre spese forfettarie, iva e cpa.

DA' atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 16.9.21

Il Giudice estensore
ARAGNO

Il Presidente
M. MERONI





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti. -----

Il presente titolo esecutivo è composto da n.10 pagine e viene rilasciato ai sensi dell'articolo 475 del Codice di Procedura Civile a richiesta

dell'avvocato MARTA CERLIANI

a favore di APPELLATI

Milano, 17 novembre 2021

Il Funzionario Giudiziario



SAITZ MASSIMILIANO
MINISTERO DELLA (firmato digitalmente in sostituzione della firma autografa.)
GIUSTIZIA/80184430587
17.11.2021 15:41:56
GMT+01:00

Titolo esecutivo rilasciato in osservanza del protocollo tra Corte Appello e Ordine Avvocati Milano per la richiesta e il rilascio delle formule esecutive e delle copie autentiche, sottoscritto in data 16/11/2020.-----
Rif.: Corte d'Appello di Milano prot.11280/Pres/2020, datato 17/11/2020.-----